

REGOLAMENTO (CE) N. 1482/95 DELLA COMMISSIONE

del 28 giugno 1995

che stabilisce i tassi di conversione da applicare in via transitoria nel quadro della tariffa doganale comune per i prodotti dei settori agricoli e per alcune merci ottenute dalla trasformazione di tali prodotti

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3290/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativo agli adattamenti e alle misure transitorie necessarie nel settore dell'agricoltura per l'attuazione degli accordi conclusi nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round (¹), in particolare l'articolo 3, paragrafo 1,

considerando che gli importi fissati in ecu dal regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (²), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3115/94 della Commissione (³), devono essere convertiti in moneta nazionale avvalendosi del tasso stabilito dall'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (⁴), modificato da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia;

considerando che l'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2913/92 prevede che l'applicazione dell'articolo 18 dello stesso regolamento lascia impregiudicate le disposizioni specifiche adottate in altri settori; che, di conseguenza, conformemente al regolamento (CEE) n. 1167/76 del Consiglio, del 17 maggio 1976, che modifica l'allegato IV del regolamento (CEE) n. 816/70 che prevede disposizioni complementari in materia di organizzazione comune del mercato vitivinicolo e la tariffa doganale comune per quanto concerne il tasso di cambio applicabile ai dazi doganali su taluni vini (⁵), il tasso di conversione agricolo si applica ai vini non spumanti di cui ai codici Nc da 2204 21 11 a 2204 21 99 e dei codici NC da 2204 29 12 a 2204 29 99;

considerando che, in applicazione dell'accordo raggiunto nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round, a partire dal 1° luglio 1995 la maggior parte dei dazi all'importazione è espressa in ecu per i prodotti agricoli e per le merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli; che, per evitare sviamenti di traffico, è necessario convertire in moneta nazionale i dazi espressi in ecu, applicando un tasso di conversione aggiornato con maggiore frequenza rispetto a quella prevista dall'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 2913/92;

considerando che la Commissione intende proporre, a tal fine, una modifica dell'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 2913/92, intesa ad istituire, a partire dal 1° luglio 1996, un tasso mensile abbinato ad un dispositivo di salvaguardia; che, per agevolare il passaggio al regime risultante dagli accordi conclusi nel quadro dei negoziati dell'Uruguay Round, è opportuno prevedere che le disposizioni di cui è proposta l'applicazione generalizzata a partire dal 1° luglio 1996 si applichino nei settori agricoli a partire dal 1° luglio 1995;

considerando che, di conseguenza, è in vigore in via transitoria un sistema di riscossione di importi agricoli all'importazione basato su due tassi di conversione diversi, a seconda che detti importi siano fissati direttamente in ecu nella tariffa doganale comune o meno;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi ai pareri di tutti i comitati di gestione interessati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. In deroga al regolamento (CEE) n. 1167/76 e all'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 2913/92, il disposto del paragrafo 2 si applica fino al 30 giugno 1996 per quanto riguarda i prodotti dei codici della nomenclatura combinata precisati in allegato.

2. Il controvalore dell'ecu nelle monete nazionali da applicare allo scopo di stabilire la classificazione tariffaria delle merci e i dazi applicabili all'importazione è fissato una volta al mese. I tassi da utilizzare per questa conversione sono pubblicati nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C, per il penultimo giorno di quotazione del mese. Essi si applicano per l'intero mese successivo.

Tuttavia, qualora il tasso applicabile all'inizio del mese differisca di oltre il 5 % rispetto al tasso pubblicato per il penultimo giorno di quotazione precedente il giorno 15 dello stesso mese, a partire dal 15 fino alla fine del mese si applica quest'ultimo tasso.

Ai sensi del presente regolamento, per giorno di quotazione si intende qualsiasi giorno, escluso il 31 dicembre, per il quale la Commissione fissa un tasso di cambio dell'ecu.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1995.

(¹) GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 105.

(²) GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1.

(³) GU n. L 345 del 31. 12. 1994, pag. 1.

(⁴) GU n. L 302 del 19. 10. 1992, pag. 1.

(⁵) GU n. L 135 del 24. 5. 1976, pag. 42.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 giugno 1995.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

ALLEGATO

Codici NC dei prodotti e delle merci di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1482/95

- Tutti i codici NC dei capitoli 1, 2 e 4.
 - I codici NC che iniziano per: 0504, 0505 10 90, 0505 90, 0509 00 90 o per 0511.
 - Tutti i codici NC dei capitoli da 6 a 8.
 - I codici NC del capitolo 9, salvo i codici che iniziano per 0903.
 - Tutti i codici NC dei capitoli da 10 a 12.
 - I codici NC del capitolo 13, salvo quelli che iniziano per 1301, 1302 11 00, 1302 19 10, 1302 19 99, 1302 32 90 o 1302 39 00.
 - Tutti i codici NC dei capitoli da 15 a 19.
 - I codici NC del capitolo 20, escluse le foglie di vite, i germogli di luppolo e le altre parti commestibili di piante di cui ai codici NC 2001 90 96 e 2008 99 99.
 - Tutti i codici NC del capitolo 21.
 - I codici NC del capitolo 22, escluso il codice NC 2201 90 00.
 - Tutti i codici dei capitoli 23 e 24.
 - I codici NC che iniziano per 2905 43 00 o 2905 44.
 - I codici NC che iniziano per 3501, escluso il 3501 90 10, o per 3505, escluso il 3505 10 50.
 - I codici NC che iniziano per 3502 10 91, 3502 10 99, 3502 90 51 o per 3502 90 59.
 - I codici NC che iniziano per 3809 10 o per 3823 60.
 - I codici NC che iniziano per 5301 o per 5302.
-